

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 153

27 settembre 2012

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA CONSIGLIERA BARBATI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 SETTEMBRE 1997, N. 32, RECANTE FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI - MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 14 APRILE 1995, N. 42**

**Oggetto assembleare n. 3204**

## Relazione

Con il progetto di legge in esame s'intende innovare la normativa che disciplina il funzionamento dei gruppi assembleari, normativa cristallizzata nella legge regionale 8 settembre 1997, n. 32.

In particolare, anche alla luce delle recenti vicende che hanno interessato la gestione delle risorse pubbliche da parte della componente politica regionale, vicende che - tra l'altro - hanno ingenerato nella collettività una negativa percezione di *mala gestio* della *res publica*, si ritiene contingente, necessario ed indifferibile innovare ed integrare *in parte qua* la disciplina che regola l'amministrazione e la gestione contabile e fiscale dei gruppi assembleari.

Segnatamente, considerato che i gruppi assembleari sono destinatari e percettori di finanziamenti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, con il presente progetto di legge si intendono potenziare il monitoraggio e gli istituti di rendicontazione in ordine all'utilizzo dei finanziamenti pubblici da parte dei gruppi, nell'ottica di massima trasparenza e di regolarità di gestione e al fine di prevenire fenomeni di *maladministration*.

Con gli articoli 1 e 2 del progetto di legge si intende innovare quanto previsto dal vigente articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1997: in luogo dell'attuale facoltà, si rende obbligatorio per ciascun gruppo assembleare adottare - entro trenta giorni dalla sua costituzione *ex art. 6* del Regolamento interno dell'assemblea legislativa - un regolamento per il proprio funzionamento, da trasmettersi all'Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni e da pubblicarsi sul sito internet dell'Assemblea legislativa (presumibilmente nella sezione dedicata ai gruppi assembleari).

Ciascun gruppo, nell'ambito della propria autonomia decisionale, può articolare il regolamento di funzionamento secondo le proprie esigenze organizzative e funzionali, salvo il rispetto del contenuto minimo individuato dall'articolo 2 del progetto di legge: specificamente, ai sensi di tale disposizione, il regolamento deve indicare almeno le modalità con cui è approvato il rendiconto nonché i criteri e le metodologie con cui sono destinate le risorse per il funzionamento e le attività istituzionali del gruppo.

L'articolo 4 del progetto di legge cristallizza espressamente un principio di diritto e di etica pubblica per vero già sotteso alla legislazione regionale, ossia quello secondo cui le risorse pubbli-

che (i finanziamenti regionali) devono essere utilizzati dai gruppi esclusivamente per fini e attività istituzionali.

Anche per ragioni di una completa rendicontazione, l'articolo 5, la cui *ratio* è rappresentata dalla necessità di implementare la trasparenza e la pubblicità sull'ammontare - e, quindi, sull'utilizzo - dei finanziamenti pubblici, prevede espressamente che il rendiconto debba evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dall'Ufficio di Presidenza, con indicazione del titolo del trasferimento.

L'articolo 6 del progetto di legge, integrando il vigente articolo 9 della L.R. 32/1997 mediante il prospettato inserimento del comma 1 *bis*, prevede l'obbligo per i gruppi di avvalersi di una società di revisione legale, selezionata con procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Assemblea legislativa (e - s'intende - con oneri a carico del bilancio regionale).

L'articolo 6 prevede che la società di revisione, nel corso dell'esercizio e secondo le modalità individuate dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, verifichi la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto. Il rendiconto depositato presso l'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 10 deve essere corredato dalla relazione della società di revisione.

Gli articoli 7 e 8 del progetto di legge, nell'ottica di una

massima pubblicità e trasparenza, integrano il vigente articolo 14 della L.R. 37/1997 prevedendo, da un lato, la pubblicazione nel BURER, oltre che dei rendiconti sintetici, anche dei libri cronologici sistematici, che consentono - come noto - una ricostruzione della movimentazione contabile del gruppo, dall'altro la possibilità per l'Ufficio di Presidenza di disporre la pubblicità di ulteriore documentazione in possesso dei gruppi assembleari qualora ritenuto necessario od opportuno a fini di trasparenza della gestione amministrativa, contabile e finanziaria.

L'articolo 9 del progetto di legge introduce una norma transitoria prevedendo che, in sede di prima applicazione, i termini per l'adozione del regolamento di funzionamento da parte dei gruppi assembleari decorrono dalla data di (eventuale) entrata in vigore della nuova legge regionale; inoltre, l'articolo 9 dispone che la nuova disciplina di controllo di gestione finanziaria - ed in particolare l'operatività del controllo incentrato sull'attività della società di revisione esterna - entra in vigore non appena adottate gli atti e le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione (espletamento della procedura ad evidenza pubblica e deliberazione metodologica dell'Ufficio di Presidenza), comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 10 del progetto di legge è volto - *simpliciter* - ad aggiornare la terminologia utilizzata dalla legge regionale n. 32 del 1997.

**PROGETTO DI LEGGE****Articolo 1**

*Sostituzione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 32 del 1997*

1. L'articolo 1, comma 3, è sostituito dal seguente:

*“3. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun gruppo assembleare adotta un regolamento per il proprio funzionamento. Il regolamento è trasmesso, entro i successivi cinque giorni, all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto. Il regolamento è tempestivamente pubblicato sul sito internet dell'Assemblea legislativa.”.*

**Articolo 2**

*Introduzione del comma 3 bis all'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. All'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

*“3 bis. Il regolamento di cui al comma precedente indica, almeno, le modalità con cui è approvato il rendiconto di cui all'articolo 9 nonché i criteri e le metodologie con cui sono destinate le risorse per il funzionamento e le attività istituzionali del gruppo.”.*

**Articolo 3**

*Modifica del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte, in principio, le seguenti parole:

*“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 3 e 3 bis,”.*

**Articolo 4**

*Sostituzione del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. L'articolo 6, comma 2, è sostituito dal seguente:

*“2. I contributi devono essere utilizzati esclusivamente per il funzionamento e le attività istituzionali dei gruppi assembleari comprese le spese di rappresentanza, le spese relative a manifestazioni, ad attività conoscitive del territorio e ad altre attività, cui i consiglieri stessi siano stati incaricati di partecipare dal gruppo medesimo.”.*

**Articolo 5**

*Modifica del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. All'articolo 9, comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

*“In ogni caso, il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dall'Ufficio di Presidenza, con indicazione del titolo del trasferimento.”.*

**Articolo 6**

*Introduzione del comma 1 bis all'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. All'articolo 9, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i gruppi si avvalgono obbligatoriamente di una società di revisione legale, selezionata dall'Assemblea legislativa con procedura ad evidenza pubblica. La società di revisione, nel corso dell'esercizio e secondo le modalità individuate dall'Ufficio di Presidenza con propria deliberazione, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1. Il rendiconto depositato presso l'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 10 deve essere corredato dalla relazione della società di revisione.”.*

**Articolo 7**

*Modifica del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. Al comma 1 dell'articolo 14, dopo le parole “provvede a dare pubblicità”, sono aggiunte le seguenti:

*“ai libri cronologici sistematici di contabilità dei gruppi assembleari,”.*

**Articolo 8**

*Introduzione del comma 1 bis all'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. All'articolo 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, l'Ufficio di Presidenza può disporre, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, la pubblicità di ulteriore documentazione in possesso dei gruppi assembleari.”.*

**Articolo 9**

*Introduzione del comma 1 bis all'articolo 18 della legge regionale n. 32 del 1997*

1. All'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

*“1 bis. In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art. 1, comma 3, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche all'articolo 9 entrano in vigore non appena adottati gli atti e le deliberazioni necessari a garantirne l'applicazione e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.*

**Articolo 10**

1. I riferimenti contenuti nella legge regionale n. 32 del 1997 al “gruppo consiliare” o “ai gruppi consiliari” sono sostituiti, rispettivamente, dall'espressione “gruppo assembleare” e “gruppi assembleari”.

2. L'espressione “Consiglio” o “Consiglio regionale” contenuta nella legge regionale n. 32 del 1997 è sostituita dalla locuzione “Assemblea legislativa”.